



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE
Servizio Personale docente

All. "A"

**Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

Capo I - Norme generali

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi di Genova può instaurare, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo le modalità definite nel presente Regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Genova.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 vengono conferiti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 3 – Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
 - contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010;
 - contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.

Art. 4 – Contratti di tipo a)

1. I contratti di tipo a) sono riservati ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione. Hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro competente.
2. I suddetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.
3. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei. In questo caso, il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
4. Nel caso di cui al comma 3, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei

relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca.

Art. 5 – Contratti di tipo b)

1. I contratti di tipo b) di durata triennale sono riservati a coloro che:
 - a) siano possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione;
 - b) abbiano usufruito di contratto di tipo a), oppure abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e s.m.i. o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, oppure abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.
2. Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al precedente comma 1, sono cumulabili tra loro.
3. I contratti di tipo b) possono esclusivamente prevedere il regime d'impegno a tempo pieno.

Capo II – Reclutamento

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. Le procedure di cui all'art. 2, comma 1, sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della citata legge n. 240/2010.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto di cui all'art. 4, ovvero di importo non inferiore al costo quindicennale per i contratti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione da parte degli Organi di Governo, ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti anche mediante produzione di congrua garanzia fideiussoria.

Art. 7 – Attivazione delle procedure

1. Le proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Le proposte devono contenere:
 - la tipologia di contratto richiesto, di cui agli artt. 4 e 5 in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
 - la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari definiti dal competente Ministero, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 240/2010;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito per i soli contratti di cui all'art. 4.

Art. 8 – Bando di selezione

1. La proposta di cui all'art. 7 è sottoposta all'approvazione degli Organi di Governo con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo.

2. Il bando di selezione è emanato con Decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.
3. Il bando riporta le indicazioni di cui all'art. 7, comma 2, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 9 – Forme di pubblicità del bando di selezione

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione Europea.

Art. 10 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del titolo e dei requisiti in essi indicati.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio.
3. Non possono partecipare alle procedure pubbliche di selezione di cui al presente Regolamento i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore afferente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 11 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al rettore, esclusivamente in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità riportate nel bando.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Le domande sono corredate dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 12 – Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è designata dal consiglio del dipartimento che ha proposto il bando e nominata con Decreto rettorale. La stessa è composta da tre professori universitari di adeguata qualificazione scientifica, di cui almeno uno di prima fascia con funzioni di Presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2. In caso di presenza di più professori di prima fascia il Presidente è eletto dalla commissione. Almeno due dei commissari devono appartenere ad altri Atenei, anche stranieri.
2. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina.
3. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla la commissione e avvia le procedure per la nuova costituzione.
4. Le commissioni possono operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici, limitatamente alla predeterminazione dei criteri e alla valutazione preliminare dei candidati.
5. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Art. 13 – Valutazione dei candidati e pubblicità degli atti

1. La commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui al successivo comma 2, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, ai fini di quanto previsto dal successivo comma 5, sulla base dei seguenti parametri:
 - titoli: fino a un massimo di punti 50;
 - pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 50.Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri predeterminati in conformità alla normativa vigente.
3. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
4. La valutazione preliminare dei candidati nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno dieci giorni liberi prima della discussione mediante comunicazione pubblicata sulla pagina web di Ateneo all'indirizzo www.unige.it/concorsi/.
5. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la commissione individua il vincitore.
6. Gli atti della commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono approvati con Decreto rettorale. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 – Delibera di chiamata

1. La chiamata è deliberata dal dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Stipula del contratto

1. Successivamente alla data di approvazione della delibera di chiamata da parte del consiglio di amministrazione, il candidato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e del rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università;
2. Il contratto deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito nel contratto di tipo a);
 - c) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5;
 - d) l'indicazione della retribuzione nonché del corrispondente trattamento fiscale e previdenziale;
 - e) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi.

Capo III – Diritti, doveri, incompatibilità, trattamento economico, fiscale e previdenziale

Art. 16 – Rapporto di lavoro

1. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
2. Il periodo di prova è della durata di 3 mesi e la valutazione dello stesso compete al dipartimento di appartenenza.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal dipartimento di appartenenza.
5. I doveri didattici e di servizio agli studenti, dei ricercatori di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, sono disciplinati dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione. Il medesimo Regolamento disciplina altresì le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato.
6. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli Organi accademici.
9. I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del dipartimento di appartenenza che ne dovrà garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
10. Qualora il ricercatore a tempo determinato, assegnato alla Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.
11. La titolarità dei contratti non precostituisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 17 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Il trattamento annuo lordo omnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 4 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.
3. Il trattamento annuo lordo omnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 5 è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, gli Organi di Governo dell'Ateneo possono elevare di un ulteriore 10 per cento il trattamento economico dei contratti di cui al presente comma.
4. Il trattamento economico dei contratti di cui agli articoli 4 e 5 viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non

contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 18 – Trattamento fiscale e previdenziale

1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 19 – Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo in materia.

Art. 20 – Proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'art. 4 può essere prorogato su proposta del consiglio di dipartimento.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento. La commissione giudicatrice è designata dal consiglio del dipartimento e nominata con decreto rettorale. La stessa è composta da tre professori universitari afferenti al dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza delle attività di ricerca e didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione previo accertamento della disponibilità delle risorse.

Art. 21 – Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento, nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 22 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti;
2. Durante il periodo di prova, della durata di 3 mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso;
3. Trascorso il periodo di prova di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, dello Statuto di Ateneo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 24 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.